



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

SCHEMA DI LETTURA FACILITATA DELL'ART. 24 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RISTORO ALL'APERTO, A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI E PER ATTIVITÀ OCCASIONALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 22 MAGGIO 2018 E SUCCESSIVE REVISIONI

FINO AL 31 DICEMBRE 2020 SONO DISAPPLICATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:	
DISAPPLICAZIONI	EFFETTO
articolo 3, commi 1 e 2	Disapplicazione di norme relative alla procedura suape che non trovano applicazione nel caso delle concessioni in regime covid. L'introduzione dell'istanza è disciplinata dalla determinazione dirigenziale n. 3188 del 28 maggio 2020
articolo 3, comma 3, limitatamente alla modifica sostanziale del numero e tipologia degli arrendi già autorizzati	Disposizione che consente di effettuare modifiche, anche sostanziali, degli arredi nelle concessioni a <u>superficie concessa invariata</u> senza dover avviare un nuovo procedimento ed emanare un nuovo provvedimento. In tale caso, l'operatore può comunicare alla pec produttive@comune.cagliari.legalmail.it le variazioni da apportare alle attrezzature già autorizzate e l'assenso del Comune alla variazione risulterà da una comunicazione di presa d'atto, inviata alla pec dell'operatore.
articolo 3, comma 4, lettera a) limitatamente all'obbligo di georeferenziazione della planimetria	Si sospende l'obbligo di redigere una planimetria georeferenzata con un alleggerimento del lavoro dei tecnici. A corredo dell'istanza dovrà quindi prodursi una planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell'area urbana limitrofa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione dell'area richiesta in concessione e degli allestimenti previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e delle condizioni e limitazioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 24 bis del regolamento . In caso di occupazione non antistante, la planimetria dovrà riportare altresì la distanza dall'attività produttiva; tale distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.
articolo 3, comma 4, lettera b);	Si sospende l'obbligo di produrre una documentazione fotografica dei gli arredi da posizionare nel nuovo spazio richiesto



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

articolo 4, comma 2, lettera d) limitatamente al canone relativo all'annualità 2020 articolo 6, comma 3, lettera c)	Consente di ottenere una modifica alla concessione anche se ancora non è stato pagato il canone per il 2020. La stessa disposizione consentirà di accedere al rinnovo per l'anno 2021, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti, anche in assenza del pagamento del canone 2020
articolo 7, commi 3 e 4;	Vengono sospese le norme che stabiliscono termini troppo ampi per il rilascio dei pareri. I nuovi termini per il rilascio dei pareri sono stabiliti in 15 giorni, secondo la procedura semplificata introdotta con la determinazione dirigenziale n. 3188 del 28 maggio 2020. Decorso i 15 giorni, il silenzio verrà interpretato come assenso e il parere si riterrà favorevolmente rilasciato
l'articolo 12, commi 1 e 2 a condizione che la loro disapplicazione non comporti la riduzione di altre concessioni esistenti non concordate fra le parti interessate	Consente l'ampliamento delle concessioni oltre i limiti dimensionali attualmente previsti e oltre il rapporto 1:1 superficie interna – superficie esterna a condizione, purchè questo non confligga con concessioni già esistenti. Il nuovo limite tra superficie interna e esterna è stabilito nel rapporto 1 a 2,5. In ogni caso, deve sempre essere garantita la persistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti in relazione al numero totale dei coperti disponibili sia all'interno che all'esterno del locale, i quali, complessivamente, non devono essere superiori a quelli relativi al titolo abilitativo, nel caso di nuova concessione, e alla somma di quelli relativi al titolo abilitativo e di quelli relativi alla concessione originaria nel caso di ampliamento
l'articolo 13, comma 7, lettera a e b	Consente, fino al 31 dicembre 2020, senza possibilità di rinnovo della concessione, l'occupazione anche in Piazza San Sepolcro e di Piazza Sant'Eulalia
l'articolo 14, comma 1: limitatamente alle distanze fra l'attività produttiva e il suolo pubblico che si chiede di occupare;	Deroga che consente l'ubicazione della concessione di suolo pubblico a maggiori distanze di quelle attualmente previste (attualmente sono possibili fino a 30 metri con determinazione e fino a 40 metri con deliberazione).
l'articolo 15, comma 1, limitatamente alla dimensione massima di 40 metri quadrati	Altra modifica che elimina il limite massimo di 40 metri quadri di concessione. In centro storico, per garantire il sostanziale rispetto della norma introdotta dalle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, deve sempre essere garantita la persistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti in relazione al numero totale dei coperti disponibili sia all'interno che all'esterno del



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

	locale, i quali, complessivamente, non devono essere superiori a quelli relativi al titolo abilitativo, nel caso di nuova concessione, e alla somma di quelli relativi al titolo abilitativo e di quelli relativi alla concessione originaria nel caso di ampliamento. In sostanza, il carico antropico della concessione non deve variare nonostante l'ampliamento delle concessioni rilasciate in deroga.
articolo 22, comma 2	Elimina il raddoppio del canone per i metri quadrati di occupazione di suolo ulteriori rispetto alla superficie interna di somministrazione

FINO AL 31 DICEMBRE 2020 SONO TEMPORANEAMENTE DEROGATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI	
DEROGA INTRODotta	EFFETTO
articolo 13, comma 1, lettera c), punto 5: il limite di 1/3 è elevato a 1/2	Consente di incrementare l'occupazione delle Piazze fino al 50% dello spazio disponibile
articolo 13, comma 1, lettera c) punto 6: è ammesso n. 1 frazionamento della concessione e la superficie non regolare	Consente di frazionare la concessione in due differenti spazi e proporre occupazioni di forma non regolare
articolo 15, comma 2	Modifica che inserisce, tra i criteri di valutazione, con priorità rispetto a tutti gli altri già previsti e che si intendono confermati, il seguente: minor dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo Con la determinazione dirigenziale n. 3188 del 28 maggio 2020 sono stati altresì predeterminati i valori assegnati a ciascuno dei criteri individuati dall'art. 15 come integrato dall'art. 24 bis del Regolamento
l'articolo 18, comma 11: il limite massimo di giornate di sospensione cumulabili prima della decadenza della concessione è elevato a 50	Incrementa il limite massimo di giornate di sospensione cumulabili prima di arrivare alla revoca della concessione, portandolo da 40 a 50 il numero di giornate massime
l'articolo 18, comma 12: il periodo di sospensione del procedimento è ridotto a 30 giorni	Riduce da 60 a 30 i giorni di sospensione del procedimento di rilascio della concessione nei casi in cui un soggetto abbia occupato dopo averne fatto richiesta ma prima di aver ottenuto la concessione
l'articolo 18, comma 16: è ammesso un frazionamento non superiore a tre gruppi di giornate	Consente il frazionamento della sanzione in maniera tale da renderla meno impattante sulle attività del pubblico esercizio; la sanzione pertanto potrà essere eseguita frazionata, in massimo tre gruppi di giornate
l'articolo 18, comma 21, lettera a): il valore giornaliero della somma di conversione della sanzione è ridotto a 100 euro	Nei casi di sospensione della concessione il concessionario può annullare in tutto o in parte la sospensione pagando 100 euro per ogni giorno di



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

	sospensione (in via ordinaria la conversione si realizza versando euro 250 per ogni giornata di sospensione convertita)
l'articolo 18, comma 25: il valore giornaliero della somma di conversione della sanzione della sospensione del procedimento di rilascio della concessione è ridotto a 20 euro	Nei casi in cui un pubblico esercizio fa l'istanza di occupazione di suolo pubblico e poi occupa senza aspettare la concessione si applica la sanzione della sospensione di 30 giorni del procedimento (in via ordinaria sono 60) e questi 30 giorni possono essere ridotti o azzerati pagando 20 euro per ogni giorno che si vuole cancellare (in via ordinaria sono 100 euro al giorno)
l'articolo 18, comma 26: la somma di 1.000,00 euro è ridotta a 500	Nei casi di revoca della concessione in via ordinaria è previsto un blocco di 18 mesi nei quali non può essere richiesta una nuova concessione a meno che il concessionario non paghi 1000 euro per ciascun mese che vuole cancellare. Con questa previsione la somma è ridotta a 500 euro.
l'articolo 18, comma 27: la somma di 500 euro o ridotta a 250 euro	In via ordinaria è previsto che, nei casi di chiusura dell'esercizio per occupazione interamente abusiva, il titolare possa cancellare i giorni di chiusura pagando una somma di 500 euro al giorno. Con questa modifica provvisoria la somma è ridotta a 250 euro per ciascun giorno che si chiede di cancellare.
l'articolo 24, comma 3: il termine del 31 dicembre 2020 è posticipato al 31 dicembre 2021	Con questa previsione le concessioni che hanno attualmente dei gazebo e che dovrebbero smontarli entro la fine dell'anno possono mantenerli per altri 12 mesi

FINO AL 31 DICEMBRE 2020 SONO TEMPORANEAMENTE INTRODOTTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

NORMA INTRODotta	EFFETTO
Le istanze di cui al comma 1 non possono avere per oggetto aree già concesse. Le medesime istanze, se pervenute entro le ore 14 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che approva la presente disposizione, sono considerate pervenute contestualmente. Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza sono esaminate solo se non vi sono altre istanze accoglibili già presentate per gli stessi spazi o solo se residuano spazi dopo l'accoglimento delle stesse	Norma che vieta di chiedere aree già concesse ad altri e che stabilisce la contestualità della presentazione per tutte quelle che perverranno entro i 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione. Quelle pervenute successivamente vanno in coda e solo se avanzano spazi. E' sempre fatto salvo l'accordo fra le parti per una ridistribuzione di spazi già concessi. In tal caso, all'istanza deve essere allegato l'accordo formale sottoscritto da tutti gli operatori coinvolti
Le istanze di cui al comma 1, in considerazione del fatto che gli ampliamenti di superficie consentiti hanno natura meramente temporanea e la funzione di recuperare almeno parte dei "coperti" potenziali originari dei pubblici esercizi interessati, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla	Norma che chiarisce la portata della temporanea disapplicazione dell'articolo 15, comma 1, limitatamente alla dimensione massima di 40 metri quadrati



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

<p>normativa sanitaria contingente, le superfici incrementate non sono da considerare tra quelle che concorrono alla determinazione dei limiti imposti, per il centro storico, dall'articolo 65 delle Norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato del Centro Storico P,Cs)</p>	
<p>Qualora una medesima area, nel termine di cui al precedente comma 2, sia richiesta da più soggetti aventi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, come integrate con le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) punto 8, lett. b) punto 2 e lettera b) punto 4 del presente articolo. L'eventuale provvedimento già adottato è automaticamente sospeso e lo spazio interessato liberato qualora nei tre giorni successivi alla relativa comunicazione del Servizio competente le parti interessate non facciano pervenire allo stesso un accordo fra loro sottoscritto e compatibile con le norme di legge e regolamentari</p>	<p>Se una stessa area è chiesta da più soggetti questi hanno 5 giorni per mettersi d'accordo. In caso contrario lo spazio è assegnato dall'ufficio secondo le procedure ordinarie disciplinate dall'art. 15 del Regolamento come integrato dall'art. 24 bis e lo spazio conteso non può essere utilizzato. Con la determinazione dirigenziale n. 3188 del 28 maggio 2020 sono stati altresì predeterminati i valori assegnati a ciascuno dei criteri individuati dall'art. 15 come integrato dall'art. 24 bis del Regolamento</p>
<p>Le istanze di nuova concessione o di modifica sostanziale alla concessione esistente sono presentate, in deroga alle norme in materia di sportello unico, esclusivamente, pena l'irricevibilità, secondo la procedura semplificata risultante da apposita determinazione del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e ispirata ai principi di economicità e celerità del procedimento, e con le ulteriori semplificazioni documentali di cui al precedente comma 1, lettera a) punto 2 e/o anche di natura procedimentale che si ritenesse funzionale introdurre, con detta determinazione, al fine di contemperare l'esigenza di celerità del procedimento con le imprescindibili necessità istruttorie.</p>	<p>Si stabilisce che le istanze sono presentate al di fuori del procedimento suape, secondo una procedura semplificata che è stata definita dal servizio competente, con la finalità della celerità del procedimento, mediante l'adozione della determinazione dirigenziale n. 3188 del 28 maggio 2020</p>
<p>Sono ammesse nuove istanze di concessione o in variazione di concessioni già rilasciate o in istruttoria per il rilascio anche in presenza di situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Cagliari riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva richiedente</p>	<p>Con questa disposizione si consente la presentazione di istanze anche a coloro che, per il 2020, sono debitori nei confronti del Comune.</p>
<p>Sulle istanze presentate ai sensi del presente articolo, i pareri endoprocedimentali sono resi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di registrazione dell'istanza al protocollo generale dell'ente, decorsi i quali opera il silenzio assenso e il parere si intende quindi reso favorevolmente.</p>	<p>Si stabilisce che i pareri da parte degli uffici competenti sono resi nel termine di 15 giorni dalla data di registrazione dell'istanza, decorso tale termine il parere, se l'ufficio competente non dispone diversamente, si intende reso positivamente.</p>



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO CONCESSIONI DI SUOLO

<p>Entro il 30 giugno 2020 il concessionario può chiedere che le sanzioni comminate nei 24 mesi antecedenti non vengano considerate ai fini della maturazione della recidiva e/o del raggiungimento del numero massimo di giornate di cui all'articolo 18, comma 11, previo pagamento della somma di € 200,00 per ciascuna giornata di sospensione. A tal fine il Servizio comunale competente dà tempestiva comunicazione, mediante posta elettronica certificata, della presente disposizione ai titolari delle concessioni di suolo pubblico di cui al presente regolamento. L'obbligo di corrispondere il valore della conversione delle giornate decorre dal mese di gennaio 2021</p>	<p>Nuova sanatoria, per le richieste che perverranno entro il 30 giugno, delle sanzioni comminate in precedenza così da cancellare l'effetto delle recidive.</p> <p>Si prevede il pagamento della stessa somma prevista dalle disposizioni ordinarie ma con obbligo di pagamento a decorrere dal mese di gennaio 2021.</p>
<p>La norma provvisoria non si applica alle concessioni relative all'anno 2021</p>	<p>Si prevede che le concessioni del 2021 siano rilasciate secondo le regole ordinarie</p>
<p>La norma provvisoria ha validità fino al 31 dicembre 2020</p>	<p>Si prevede che la disposizione provvisoria si applichi fino al 31 dicembre 2020</p>
<p>Per l'anno 2021 sia le istanze di rinnovo che le nuove istanze sono conformi alle disposizioni ordinarie del presente regolamento e non tengono conto delle eventuali modifiche introdotte in forza del presente articolo</p>	<p>Per l'anno 2021 sia le istanze di rinnovo che le nuove istanze sono conformi alle disposizioni ordinarie del Regolamento e non tengono conto delle eventuali modifiche introdotte in forza della procedura semplificata di cui alla presente determinazione. Le istanze relative al 2021, quindi, non possono riprodurre gli effetti di quelle relative al 2020 se questi sono una conseguenza della deroga alle disposizioni ordinarie ma ripartiranno dalla concessione rilasciata in assenza delle deroghe.</p>
<p>Gli operatori che richiedono la modifica di una concessione già in essere ricorrendo, in via temporanea, alle disposizioni derogatorie di cui al presente articolo, possono accedere all'istituto del rinnovo della concessione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del presente regolamento, con esclusivo riferimento alla proposta di occupazione assentita precedentemente alla deroga</p>	